



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5417 del 2010, proposto da: Mohamed El Kharbouchi, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella De Angelis, Carla Pennetta, con domicilio eletto presso Isabella De Angelis in Roma, via dei Gracchi N.128;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Perugia, Questura di Perugia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00277/2010, resa tra le parti, concernente PROCEDURA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Perugia e della Questura di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il consigliere Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato De Angelis e l'avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che sussistono i presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata, in quanto il contraddittorio è integro, l'istruttoria è completa e il ricorso risulta manifestamente infondato;

Considerato che le parti sono state avvisate in ordine alla possibilità di pronuncia nel merito con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto che l'appellante, in data 25 maggio 2005, ha riportato una condanna, pronunciata dal Tribunale penale di Perugia a otto mesi per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del testo unico dell'immigrazione, per essersi trattenuto illegittimamente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione;

Considerato che il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell'art. 381 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell'art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

Considerato che, come rilevato dal primo giudice, nel caso di specie non è pertinente il richiamo fatto dal ricorrente all'art. 1-ter comma 8 del decreto legge n.

78/2009: tale norma, invero, pur prevedendo la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi in corso per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato, non vale a far considerare irrilevante o inefficace la sentenza di condanna già pronunciata;

Ritenuto che nella norma appena citata non si ravvisando profili di illegittimità costituzionale, stante la differenza esistente tra l'ipotesi in cui il procedimento penale è ancora in corso quella in cui è già intervenuta una sentenza di condanna;

Ritenuto, in definitiva, che l'appello debba essere respinto;

Considerato che sussistono i presupposti per disporre la sospensione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione